NEWS

Trattenute sindacali e cessione del credito: la Cassazione conferma la condanna per condotta antisindacale

Data pubblicazione: 25/11/2025

Autore: Admin

Contenuto

Rifiutare le trattenute per le quote sindacali è illegittimo. La Corte di Cassazione fa chiarezza sull'uso della cessione del credito e sull'impatto del referendum del 1995 sull'Art. 26 dello Statuto dei Lavoratori.

Rifiuto datoriale e cessione del credito

La vicenda legale nasce dal **rifiuto** di una società di effettuare le trattenute mensili sullo stipendio dei propri dipendenti e di versare tali somme al sindacato come **quote associative**.

I lavoratori aderenti al sindacato avevano formalizzato la loro volontà attraverso lo strumento della **cessione del credito retributivo** in favore dell'organizzazione sindacale. Il sindacato ha quindi agito in giudizio ai sensi dell'**art. 28 dello Statuto dei Lavoratori** per far dichiarare la condotta del datore di lavoro come **antisindacale** e ordinarne la cessazione.

La Corte d'Appello aveva dato ragione al sindacato, e la società è ricorsa in Cassazione sollevando sei motivi, principalmente incentrati sull'insussistenza del diritto alla cessione del credito alla luce del referendum sull'art. 26 e del D.P.R. n. 180/1950.

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso della società, ha riaffermato un consolidato **principio di diritto** in materia di libertà sindacale e autonomia privata:

«Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, non ha determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato (art. 1260 c.c.), richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi. Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di effettuare tali versamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 L. 300/70, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori che l'attività del sindacato.»

La sentenza della Cassazione: il diritto alla cessione trionfa

La Cassazione con la **sentenza n. 27722 del 17 ottobre 2025** ha **rigettato il ricorso** e **confermato integralmente la condanna** per condotta antisindacale.

1. L'Effetto del Referendum sull'art. 26

Il Giudice di legittimità ha chiarito che l'effetto del referendum del 1995 fu solo quello di **eliminare l'obbligo legale** di trattenuta, **non quello di introdurre un divieto** assoluto. In assenza di una norma che lo vieti, l'uso della **cessione del credito (art. 1260 c.c.)** da parte del lavoratore al sindacato è pienamente legittimo, in quanto il datore di lavoro è tenuto ad adempiere al pagamento al cessionario (il sindacato) a seguito della notificazione della cessione.

2. Cessione del credito e D.P.R. 180/1950

È stato inoltre respinto il tentativo della società di appellarsi alla normativa sulla cessione del quinto (D.P.R. 180/1950). La Corte ha ribadito che tale normativa non vieta la cessione del credito retributivo per il pagamento delle quote associative, trattandosi di una **fattispecie derogatoria consentita** dall'art. 52 dello stesso D.P.R., non finalizzata all'estinzione di debiti.

3. Perché rifiutare è condotta antisindacale

Il rifiuto del datore di lavoro di dare corso alla cessione del credito è stato qualificato come **antisindacale** (art. 28) per il suo **effetto plurioffensivo**: limita la **libertà individuale** dei lavoratori e ostacola l'acquisizione da parte del sindacato dei mezzi necessari per svolgere la propria attività. La Corte ha anche specificato che, trattandosi di una condotta **persistente** e **rinnovata mensilmente**, l'eccezione di tardività del ricorso è risultata infondata.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati